

LA PERIZIA DANNI RCO IN AMBITO INDUSTRIALE

ANALISI DI RISCHIO

CASE STUDY

Ing Massimo Mazzola – socio AIPAI

LA PERIZIA RCO

LA POLIZZA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché agli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n°38
- INPS ai sensi dell'art 14 della Legge 12/06/1984.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge

LA PERIZIA RCO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 è il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (1) (2) (3).

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (1) (3).

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile (4).

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo (5).

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (6).

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (1) (2) (3).

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (1) (2). L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000): Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LA PERIZIA RCO

IL MANDATO

La compagnia ci chiede sempre:

- acquisire informazioni sull'evento
- acquisire informazioni sull'infortunato
- accertare la responsabilità dell'assicurato

La compagnia ci chiede talvolta :

- acquisire informazioni sullo stato socioeconomico degli eredi (infortunio mortale)
- concordare il danno con la controparte
- fornire supporto tecnico al legale incaricato dalla compagnia

LA PERIZIA RCO

ATTIVITA' PERITALI

Acquisire informazioni sull'evento

- informazioni di stampa via internet
- denuncia di infortunio INAIL
- verbali autorità ispettive
- deposizioni testimoniali
- documentazione medica di primo soccorso

LA PERIZIA RCO

ATTIVITA' PERITALI

acquisire informazioni sull'infortunato

- Dati anagrafici
- Dati lavorativi : posizione lavorativa, inquadramento contrattuale, anzianità nella posizione, precedenti esperienze lavorative
- Formazione lavorativa ed informazione sui rischi
- Consegna DPI
- Dati retributivi
- Situazione medica : stato delle lesioni, certificati di infortunio, rientro al lavoro con valutazione di idoneità del medico competente

LA PERIZIA RCO

ATTIVITA' PERITALI

accertare la responsabilità dell'assicurato

- analisi denuncia INAIL
- analisi verbali autorità ispettive: eventuali prescrizioni con denuncia al PM (art 20 d.lgs 758 / 94)
- eventuale analisi documentazione da procedimento penale
- DVR ed analisi dei rischi della posizione lavorativa
- analisi delle procedure operative relative alla mansione

LA PERIZIA RCO

ATTIVITA' PERITALI

accertare la responsabilità dell'assicurato

- sopralluogo : è fondamentale per
 - ° acquisire informazioni sull'azienda: certificazioni di qualità, certificazioni ambientali, certificazioni sistema sicurezza
 - ° entrare in empatia con il datore di lavoro, l'RSPP, i preposti
 - ° verificare eventuali inadempienze non riscontrate dalle autorità ispettive (anche perché a volte non vi è un sopralluogo dettagliato delle autorità di PG)
 - ° verificare macchinari ed ambienti di lavoro

ANALISI DI RISCHIO

- Non fa parte del mandato

- Attualmente è condotta su iniziativa del perito a completamento delle informazioni fornite sulla perizia

- E' di fondamentale importanza che la compagnia sia informata sui rischi che sta correndo.

- Alcuni elementi base di una analisi dei rischi :
 - ° Certificazioni dello stabilimento (ISO 9000, ISO 14000, Certificato Prevenzioni Incendi, Sistemi per la Gestione della Sicurezza sul lavoro SGSL ai sensi dell'art 30 del Testo unico)
 - ° Organizzazione aziendale (copertura ruoli tecnici con personale adeguato)
 - ° Requisiti di sicurezza parco macchine (barriere protettive, etc)
 - ° vetustà parco macchine
 - ° stato manutentivo parco macchine
 - ° presenza e stato della segnaletica di sicurezza
 - ° pulizia ed igiene dei luoghi di lavoro

CASE STUDIES

CASO 1 – AZIENDA DI PRODUZIONE DI ROTOLI DI CARTA

- Infortunio da taglio/contusione alla mano di operaio addetto alla produzione ma intento alla manutenzione della macchina confezionatrice dei rotoli

- causa: parti in movimento della macchina non protette

- Responsabilità :
 - ° operaio (art 20 dlgs 81-08 obblighi della sicurezza del lavoratore)
 - ° preposto (art 19)
 - ° RSPP per non aver verificato opportunamente i rischi della macchina
 - ° Datore di lavoro (art 70 e 71, requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro)

- Analisi di rischio : se l'assicuratore avesse condotto una preventiva analisi di rischio, difficilmente avrebbe assicurato la ditta, o lo avrebbe fatto con premi e franchigie e/o scoperti notevoli



CASE STUDIES

CASO 2 – AZIENDA DI PRODUZIONE DI BEVANDE

- Infortunio sul lavoro con danno agli occhi ad operaio che lavava impianto con soda caustica

- causa : rottura pompa di prelievo soda caustica; la soda è schizzata sul viso dell'infortunato

- Responsabilità
 - ° datore di lavoro: la mansione operativa non era descritta, né era inclusa nel DVR; i DPI non erano stati forniti in maniera completa; le attrezzature di lavoro non erano sicure
 - ° RSPP : mancata identificazione del rischio; incorretta identificazione DPI: occorre anche gli occhiali di protezione e non solo la maschera protettiva
 - ° ditta responsabile manutenzione pompa
 - ° ditta produttrice pompa





Grazie per l'attenzione